

# REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25

Del 30.09.2020.

OGGETTO: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento IUC – Componente TARI.

L' anno Duemilaventi il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione URGENTE, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	Presente in sede	
02	SCATTAREGGIA GIOVANNA TIZIANA	CONSIGLIERE		X
03	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
04	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE		X
05	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE		X
06	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE		X
07	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE		X
08	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE		X
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE		X
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE		X
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE		X
12	ALFIERI MARIA DOMENICA	CONSIGLIERE		X

Assegati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 02 - Assenti : n. 10

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Barbera Paolo, presente presso la sede comunale.

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Consigliere più giovane Marianna Scira la quale da lettura della nota a firma del Segretario Comunale acquisita al prot. n. 7546 del 30.09.2020;

Il Presidente constatato che non è raggiunto il numero legale rinvia la seduta di un'ora.

Alle ore 20.00 il Consiglio Comunale riprende i lavori.  
All'appello risultano:

Barbera Paolo	P
Scattareggia Giovanna Tiziana	P
Scira Marianna	P
Serruto Pasquale	P in collegamento
Sammataro Domenico	Assente
Matassa Vincenzo	P
Salerno Rosalia	P
Piscitello Tindara Dora	P
Tita Tindara	P
Vitale Rosaria	P
Miceli Antonio	P in collegamento
Alfieri Maria Domenica	A

Presenti n. 10

Assenti n. 02

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Scira Marianna.

Sono presenti Vice Sindaco Tudisca – Ass. Piscitello

Alle 20.05 entra in aula il consigliere Sammataro e il numero dei presenti ascende a 11.

Il PRESIDENTE constatata la legalità della seduta la dichiara aperta.

Vengono designati scrutatori i cons.: Scattareggia – Sammataro - Vitale

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, rappresenta al civico consesso che la dott.ssa Testagrossa, oggi è contestualmente impegnata nella seduta di prosecuzione del consiglio comunale presso il Comune di S. Stefano di Camastra come dalla stessa rappresentata con la nota n. 7546 del 30.9.2020. Pertanto, chiede ai consiglieri comunali di differire l'inizio della seduta del C.C. alle ore 20.40 stante che il segretario comunale ha comunicato di essere partita da pochi minuti da S. Stefano di Camastra. Il differimento è approvato all'unanimità.

Alle ore 20.40 il Consiglio Comunale riprende la seduta di Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti n. 11 consiglieri- assente n. 01 ( cons. Alfieri).

Il Presidente constatata la legalità della seduta la dichiara aperta.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Testagrossa Anna Angela, presente presso la sede comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono presenti in sede e che uno solo di essi è collegato da remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune . Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su richiesta nominale del Presidente, conferma:

a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto del partecipante, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei documenti inerenti per averne ricevuto prima della riunione copia in formato non editabile.

Il PRESIDENTE, preliminarmente, mette ai voti l'urgenza della proposta seduta che è approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo e invita il proponente ad illustrare l'argomento.

L'assessore PISCITELLO comunica che l'introduzione che farà riguarda tutte e tre le proposte all'ordine del giorno. Accenna all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 che ha previsto l'istituzione del fondo perequativo a favore dei Comuni e alle due condizioni sospensive. Chiede al Consiglio Comunale di approvare la modifica del regolamento TARI che prevede la riduzione del 25% della parte variabile solo per gli esercizi commerciali. Gli interessati dovranno fare istanza e il credito sarà portato in compensazione nel 2021 o con i debiti pregressi. Precisa che il Comune ha già fatturato il 66% dell'importo.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, ricorda che in bilancio era stata prevista la riduzione del 25% per gli esercizi commerciali.

L'assessore PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che quando è stato redatto il bilancio si era a conoscenza della riduzione prevista dalla deliberazione ARERA e, in virtù di questo, si è ridotto lo stanziamento della TARI di circa 3 mila euro in funzione della successiva applicazione della riduzione. Riguardo all'IMU, invece, è stata fatta la decurtazione dello stanziamento in esecuzione all'esenzione prevista dalla legge per la prima rata nei confronti delle strutture ricettive.

Il Vice Sindaco, chiesta e ottenuta la parola, si sofferma sulla riduzione per gli esercizi commerciali chiusi durante l'emergenza sanitaria.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, con riferimento alle agevolazioni e riduzioni quantificate nel bilancio di previsione chiede cosa succede qualora non dovessero verificarsi le condizioni.

L'assessore PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che il mancato avveramento delle condizioni comporterà l'inapplicabilità delle agevolazioni.

Il consigliere SERRUTO dichiara voto favorevole.

Il consigliere MICELI dichiara voto favorevole.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri come per legge;  
Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti, giusto verbale n. 16 del 28.9.2020, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 7481;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e per verifica oculare;  
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal responsabile dell'area amministrativa - contabile dall'oggetto: "Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento IUC – Componente TARI".

## Comune di Tusa

### Il Revisore dei Conti Verbale n. 16/2020

7681

**Oggetto:** Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento IUC – Componente TARI.

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di settembre si è adunato il Revisore Unico dott. Aldo Siragusa nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29/11/2017 per il triennio 2017-2020;

#### **Premesso che**

- l'Ente ha provveduto a trasmettere, a mezzo email in data 28.09.2020, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2020 formulata dall'Assessore al Bilancio avente ad oggetto: "Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento IUC – Componente TARI";
- l'articolo 11 della Legge Regionale 12.05.2020, n. 9, ha istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- è stata definita la prevista intesa con la Regione Siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;
- il riparto effettivo dovrebbe avvenire sulla base dei dati forniti da ogni Comune relativi alle effettive esenzioni / riduzioni / concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili una apposita scheda che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento Regionale Autonomie Locali entro e non oltre il termine del 15.10.2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

#### **Considerato che**

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con i Decreti del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 e del 28.02.2020 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;
- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020 n. 77, di conversione del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 ha ulteriormente rinviato al 30 settembre la scadenza del bilancio di previsione 2020;
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30 settembre 2020;

## Comune di Tusa

### Il Revisore dei Conti

#### Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:  
*“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”*;

#### Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche ed integrazioni;

## Comune di Tusa

### Il Revisore dei Conti


- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

#### esprime

**parere favorevole** della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.09.2020 formulata dall'Assessore al Bilancio avente ad oggetto: "Art. 11 L.R. n. 9/2020 - Fondo Perequativo degli Enti Locali - agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 - integrazione Regolamento IUC - Componente TARI" invitando l'Ente a individuare le categorie ai fini TARI oggetto di eventuale agevolazione con la relativa stima del gettito per singola categoria di attività.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

**Il Revisore Unico**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 28/09/2020

PROPONENTE: Am. n. 3 Balanico

Oggetto: Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020– integrazione Regolamento IUC – Componente TARI.

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Tusa, la predetta norma ha, tra l'altro, determinato il fondo spettante in complessivi € 142.002,46;

Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (**Allegato "A"**), che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali **entro e non oltre il termine del 15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;**

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Tusa creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'anche nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l'anno 2021;

Ritenuto, alla luce di tutti i benefici previsti, al fine di non sfiorare la somma complessivamente assegnata a questo Ente dalla Regione Siciliana, stabilire che la misura agevolativa ai fini TARI (parte variabile) non può superare il limite del 50%;



Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel il PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Tusa a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico "*atto amministrativo di impegno relativo al contributo*" *de quo*;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art.11 cit. sono a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*anche* al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici

interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere *sub a) e b)*;

Visto il Regolamento IUC – Componente TARI, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.8.2014 modificato con successiva delibera n. 21 del 29.4.2016;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1 c. 660 della dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

Ritenuto ai fini dell'attuazione delle misure agevolative modificare il superiore regolamento attraverso l'inserimento del seguente articolo:

**Art. 21 bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 per le utenze non domestiche soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":.**

*1. Per l'anno 2020, al fine di supportare gli operatori economici che per l'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre temporaneamente l'attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali e comunque al fine di contenere il diffondersi del coronavirus, saranno concesse esenzioni o riduzioni della TARI.*

*2. Alle categorie di utenze non domestiche di cui all'art. 17 del regolamento IUC – componente TARI, individuate nell'allegato A del predetto regolamento, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, la tassa è ridotta nella misura del 50% della quota variabile.*

*3. Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificano, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:*

*a) notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020;*

*b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.*

*4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.*

5. Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall'Ente e finanziate secondo quanto sopra previsto.

6. L'agevolazione di cui al precedente comma 2, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

7. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n.9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al precedente punto 3;

8. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

9. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

## PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1. Il riconoscimento delle agevolazioni straordinarie ai fini TARI 2020 a favore dei soggetti economici danneggiati dalla chiusura o limitazione delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, come disciplinato dalla seguente modifica regolamentare:

### **Regolamento IUC- Componente TARI**

(approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.8.2014 modificato con successiva delibera n. 21 del 29.4.2016)

**Art. 21 bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 per le utenze non domestiche soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":**

1. Per l'anno 2020, al fine di supportare gli operatori economici che per l'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno dovuto sospendere, chiudere o ridurre temporaneamente l'attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti nazionali, regionali e locali e comunque al fine di contenere il diffondersi del coronavirus, saranno concesse esenzioni o riduzioni della TARI.

2. Alle categorie di utenze non domestiche di cui all'art. 17 del regolamento IUC - componente TARI, individuate nell'allegato A del predetto regolamento, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, la tassa è ridotta nella misura del 50% della quota variabile.

3. Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificano, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:

a) notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.

4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi di una o di entrambe delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabili le agevolazioni sopra indicate e, pertanto, non potrà far sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

5. Le esenzioni e le riduzioni verranno disposte dal Responsabile del tributo a seguito di istanza presentata dagli operatori economici interessati su apposito modello predisposto dall'Ente e finanziate secondo quanto sopra previsto.

6. L'agevolazione di cui al precedente comma 2, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021;

7. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al precedente punto 3;

8. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

9. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'anche al quantum dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.

4. Dare atto che le modifiche regolamentari di cui al presente provvedimento entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.

IL PROPONENTE

Tiberello Rosone

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 28/09/2020

**OGGETTO: Art. 11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – Integrazione Regolamento IUC – Componente TARI.**

La sottoscritta Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa /Contabile, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 28/09/2020

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,  **compporta** (ovvero)  **non compporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 28/09/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

Data, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano  
F.to Scattareggia

Il Segretario Comunale  
F.to Testagrossa

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 7 OTT. 2020  
Dalla Residenza Comunale, li 7 OTT. 2020



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,  
giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Tesagrossa)

---